

ECONOMIA E FINANZE*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIANNI MANCUSO, RICCIUTI, GHIGLIA, JACINI, BUTTI, AIRAGHI, COSSIGA, BELLOTTI, MEROI, ZACCHERA, MENIA e CARRARA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è nota la gravissima questione della contraffazione delle merci che, prevalentemente provenienti dai Paesi dell'Oriente, e principalmente dalla Cina, creano un danno enorme alle imprese del « made in Italy »;

sono altresì note le difficoltà, per insufficienza degli organici, nei controlli da parte delle Dogane, e principalmente della Dogana di Napoli;

la preoccupazione comprensibile degli imprenditori italiani è — se possibile — ancora maggiore al pensiero dell'allargamento ad est dell'Unione Europea;

a partire dal 1° maggio 2004, l'Unione Europea avrà una frontiera con Russia, Ucraina e Bielorussia lunga alcune migliaia di chilometri;

Russia, Ucraina e Bielorussia sono notoriamente paesi di transito di merci contraffatte sicché vi è il serio rischio che la frontiera esterna dell'Unione Europea non sia attrezzata ed organizzata adeguatamente per contenere l'entrata di prodotti contraffatti;

è evidente la necessità e l'urgenza di organizzare, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione Europea, una struttura doganale, lungo la nuova frontiera orientale del nostro continente —:

se non ritenga, in ragione della imminenza all'allargamento ad est dell'Unione Europea, ed in accordo con gli altri Paesi del continente di adoperarsi affinché l'Unione Doganale della Commissione Europea attivi con urgenza la

formazione di personale altamente specializzato da allocare presso le Dogane del nuovo confine dell'UE con Russia, Ucraina e Bielorussia al fine di contenere con la massima efficienza ed efficacia l'entrata di merci contraffatte che notoriamente genera gravissimo danno al sistema delle imprese italiane che hanno creato con intelligenza e capacità il « made in Italy ». (3-03250)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

NICOTRA, MARRAS, GIBELLI, GIUDICE, MILANATO, LAZZARI, CROSETTO, ROSSO, GIGLI, GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, SAVO, PERLINI, GARAGNANI, SANTULLI, CALIGIURI, PAROLI, PANIZ, DE LAURENTIIS, CAMMARATA, SARO, DANIELE GALLI, FRANCESCA MARTINI, EMERENZIO BARBIERI, STRADELLA, BLASI, CESARO, CASERO, LUPI, DELL'ANNA, GALVAGNO, ZANETTA, SANZA, FLORESTA, LEZZA, BERRUTI, GASTALDI, BAIAMONTE e VERRO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione Iva o Irap, è possibile incorrere nella commissione di alcuni dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

poiché nelle vicende societarie si assiste spesso a sostituzione di amministratori anche in conseguenza di cessioni di quote, si sono verificati numerosi casi in cui l'amministratore che presentò, ad esempio, una dichiarazione potenzialmente infedele, e quindi potenzialmente rilevante sotto il profilo penale *ex* articolo 4, decreto legislativo n. 74 del 2000, non è più oggi amministratore della società;

come noto, l'attuale norma di « condono », i cui termini sono stati prorogati al 16 aprile 2004, consente la presentazione di dichiarazioni che comportano l'esclusione ad ogni effetto di qualunque reato fiscale e di molti altri reati connessi;

con l'articolo 1, comma 2-*septies* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, il legislatore ha esteso agli amministratori il beneficio della non punibilità in ipotesi di condono della società, condono che, oggi, può essere presentato solo dall'amministratore che ha la firma per rappresentanza della società;

quindi, un amministratore non più in carica non può provvedere autonomamente — e a proprie spese — a presentare oggi istanze di condono per beneficiare della non punibilità di reati che ritiene potrebbero essergli addebitati per le dichiarazioni da lui presentate in nome e per conto della società fino al periodo d'imposta 2002 compreso;

lo spirito della norma di condono in generale, e dell'articolo 1, comma 2-*septies*, decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 in particolare, è quello di consentire ai contribuenti di far pace col fisco nel senso più ampio. Questa pace non può essere subordinata all'esito spesso incerto dei rapporti tra vecchi e nuovi amministratori quando i vecchi chiedano ai nuovi di presentare condoni che i nuovi o non intendono presentare perché non lo condividono o sono disposti a presentare solo dopo aver mercanteggiato qualcosa con i richiedenti —:

se in questa prospettiva, anche per evitare il verificarsi di situazioni quasi « ricattatorie », il Governo intenda adottare, in tempi rapidi, iniziative normative volte a consentire anche agli ex amministratori autonome dichiarazioni di condono sempre vantaggiose per il fisco in termini di entrate, per reati ad essi potenzialmente imputabili o, quel che è peggio, già imputati. (5-03063)

OLIVIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la legge finanziaria per il 2004 (n. 350 del 2003, articolo 2, comma 15) venne stabilito di elevare dal 36 per cento

al 41 per cento la detrazione fiscale dal reddito imponibile e da 48 mila a 60 mila euro la spesa sostenuta che si poteva portare in detrazione per quanto riguarda le opere edilizie di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria con riferimento all'anno fiscale 2004 che un cittadino poneva in essere;

la legge n. 47 del 2004, articolo 23-*bis* sostituiva la sopra citata norma della legge finanziaria 2004 con una diversa disciplina per quanto concerne le spese ordinarie e straordinarie ossia a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'aliquota di detrazione fiscale veniva ridotta dal 41 per cento al 36 per cento, mentre l'IVA veniva ridotta dal 20 per cento al 10 per cento per le sole spese ordinarie e straordinarie in quanto per le ristrutturazioni edilizie ed i risanamenti conservativi l'IVA è già consolidata dal 2002 al 10 per cento;

a tal proposito il contribuente che ha pagato con bonifico bancario, secondo le modalità per beneficiare delle detrazioni, i lavori eseguiti nel mese di gennaio e febbraio 2004 nel rispetto della legislazione in vigore, ossia l'articolo 2, comma 15, della legge n. 350 del 2003, non può beneficiare delle agevolazioni;

tutto ciò secondo una interpretazione restrittiva di alcune agenzie delle entrate —:

quale sia l'interpretazione corretta che codesto Ministero attribuisce alla normativa che si è modificata nel tempo e quali siano le iniziative che intenda assumere per addivenire ad una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. (5-03067)

Interrogazioni a risposta scritta:

MARTELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da uno studio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (Apat) si evince chiaramente l'al-

larme derivante dall'inquinamento atmosferico prodotto soprattutto dal traffico veicolare e che nel corso del 2002 nell'86 per cento delle stazioni di monitoraggio si è registrato almeno un superamento dei livelli consentiti determinando una vera emergenza ambientale;

i combustibili per autotrazione, come GPL e metano, presentano un basso contenuto sia di sostanze inquinanti che di gas serra, mentre benzene e polveri sottili sono completamente assenti;

nei blocchi della circolazione per motivi sanitari, promossi dai comuni italiani e che recano danni sociali ed economici, sono già esclusi i veicoli alimentati GPL o metano in quanto carburanti gassosi con basso impatto ambientale;

i consumi, in particolare del GPL, subiscono da qualche anno in Italia una diminuzione sempre più consistente soprattutto grazie ad un'elevata pressione fiscale, a vantaggio invece di carburanti più impattanti, quali il gasolio —:

se il Governo intenda adottare misure, sia sotto il profilo fiscale che su quello degli incentivi, al fine di favorire l'utilizzo di combustibili ecocompatibili a vantaggio della salute della collettività;

se il Governo intenda adottare iniziative normative volte a ridurre l'elevata pressione fiscale che grava sul GPL per autotrazione. (4-09612)

MONACO e FANFANI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i Consigli comunali di Gubbio e Sansepolcro hanno approvato un protocollo d'intesa volto a tutelare e valorizzare la tradizione del « Palio della Balestra », propria delle due città, anche al fine di evitare il proliferare di sagre e pali che impropriamente utilizzino la medesima denominazione senza potersi fregiare di un titolo che appartiene solo alle città di Gubbio e Sansepolcro;

non considerando tali giuste esigenze di tutela di una tradizione secolare, il Ministro delle Finanze, così come riporta la *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2004, ha autorizzato, fra le varie manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno in corso, anche il « palio della balestra antica » di Lucca;

l'articolo 2 dello Statuto della Federazione dei Balestrieri recita: « la Federazione è costituita fra la Società dei Balestrieri di Sansepolcro ed i Balestrieri di Gubbio, antiche istituzioni che, senza soluzione di continuità, hanno mantenuto l'uso della Balestra secondo le antiche tradizioni e nel rispetto delle regole tramandate »;

l'articolo 5 comma a) prevede « di mantenere inalterati, secondo la tradizione, il Palio di Maggio (ultima domenica) a Gubbio, in onore di S. Ubaldo ed il Palio di Settembre (seconda domenica) in onore di S. Egidio, senza l'intervento di altre società dei Balestrieri anche se federate »;

soprattutto, in data 8 marzo 1999, alle due società dei due comuni veniva rilasciato, da parte della Società Italiana Brevetti, l'attestato di registrazione per marchio d'impresa (n.ro 77558) della dicitura « Palio della Balestra » con il quale si riconosceva legalmente l'esclusivo diritto di uso di tali parole, impedendo da parte di altri soggetti a qualsiasi titolo —:

se il Ministro era a conoscenza di quanto esposto nelle premesse e, in tal caso, in base a quale valutazione e a quali norme ha acconsentito ad associare alle lotterie 2004 anche il sedicente « palio della balestra antica » di Lucca;

se il ministero non ritenga di intervenire a tutela delle società dei balestrieri di Gubbio e Sansepolcro, sulla base dell'esclusività della denominazione, registrata presso la Società italiana brevetti, escludendo dall'abbinamento a lotterie nazionali, manifestazioni e pali non riconosciuti ufficialmente come rientrati tra le storiche manifestazioni legate all'arte della balestra antica. (4-09617)

D'AGRÒ. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 19 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2004 ha introdotto l'impossibilità per le regioni e gli enti locali di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento di soggetti privati;

l'applicazione di tale disposizione comporta di fatto l'annullamento della facoltà di attuare politiche pubbliche, in un ambito di intervento che è oggi di esclusiva competenza regionale;

l'attuale congiuntura economica e la crisi che ha colpito il settore finanziario rischiano di bloccare lo sviluppo economico in una fase particolarmente delicata;

al trasferimento di competenze alle regioni non è seguito un trasferimento proporzionato delle relative risorse —:

quali iniziative intenda adottare per consentire alle regioni la facoltà di reperire — con le modalità ritenute più idonee — le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle proprie politiche di sviluppo. (4-09626)

CANNELLA, CORONELLA, ARMANI e LANDOLFI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società per azioni Acque Albule gestisce fonti termali note ed apprezzate fin dall'antichità;

il comune di Tivoli fino al dicembre 2001 è stato unico azionista della società « Acque Albule » SpA;

nel 1987 il comune di Tivoli commissionò una stima della concessione mineraria (ha 1154,80), delle opere di captazione delle acque, delle aree di proprietà del comune ricomprese quelle di sedime dello stabilimento e la stima dello stabilimento stesso;

la perizia depositata il 26 febbraio 1987 presso la pretura di Montefiascone stabiliva un valore di 19.370.000.000 di vecchie lire;

nel settembre del 2000 il consiglio comunale di Tivoli delibera un aumento del capitale della società « Acque Albule » SpA fino a 12.000.000.000 di vecchie lire e riserva il 40 per cento di tale capitale sociale ad un socio privato, autorizzando inoltre l'emanazione di un bando pubblico per selezionare il socio privato;

nel marzo 2001, il tribunale di Roma dichiara nulla la deliberazione del consiglio comunale del settembre 2000 che stabiliva la procedura di privatizzazione;

nonostante ciò la procedura di privatizzazione, dichiarata nulla dal tribunale, procede e il comune di Tivoli ripiana i *deficit* della società « Acque Albule » maturati negli anni ammontanti a parecchi miliardi di vecchie lire mentre la procedura di privatizzazione è in corso e dopo che era già iniziata la selezione del socio privato;

il valore della società non è periziato anche se il comune, rispetto alla perizia del 1987, aveva nel frattempo ceduto alla società termale un terreno edificabile di oltre 6 ettari, adiacente allo stabilimento, del valore di svariati miliardi;

nel frattempo il CIPE è intervenuto con un intervento di circa 10.000.000.000 di vecchie lire per ristrutturare e migliorare il complesso aziendale delle terme, fondi concessi per la conservazione e l'incremento dell'occupazione;

il comune di Tivoli vantava un credito di circa 6.000.000.000 di vecchie lire nei confronti della società e non risulta che abbia preteso, su tale cifra, gli interessi su tale credito;

alla fine della procedura di privatizzazione rimane un unico concorrente che con la modesta cifra appena superiore a quattro miliardi di vecchie lire potrà acquistare un bene che ne vale almeno 100 e che attraverso patti parasociali, votati

contestualmente all'assegnazione del 40 per cento del pacchetto azionario concede al socio privato il controllo della società;

il CDA della società, controllato in virtù di patti parasociali del socio privato emette un prestito obbligazionario in parte convertibile in azioni che può permettere al socio privato di acquisire anche il controllo azionario della società, dopo averne già acquisito il controllo del CDA;

il piano industriale, alla base dei patti parasociali, prevedeva come cardine l'aumento dell'occupazione, ma a tutt'oggi i 47 dipendenti della società sono stati tutti licenziati;

l'attuale sindaco di Tivoli, dirigente della società in aspettativa, è l'unico dipendente a non essere stato licenziato —

quali iniziative intenda adottare per controllare l'utilizzazione dei finanziamenti statali, con particolare riferimento all'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali. (4-09634)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

sul *Gazzettino di Pordenone* del 20 e 21 marzo 2004 è riportata la vicenda di una minorenni stuprata da un gruppo di ragazzi che rischia di non avere giustizia;

circa 18 mesi fa la ragazzina, di 13 anni, residente nel Pordenonese, fu stuprata da quattro giovani, due minorenni, originari dell'Albania, Kasem Placu, albanese di 20 anni e Robert Scott Gardner, 19 anni, cittadino americano, aviere della Base Usaf;

lo stupro è avvenuto, al termine di una festa, in un appartamento nel centro

di Pordenone che il giovane statunitense aveva avuto in prestito; a causa delle violenze e dei maltrattamenti la ragazza ha ricevuto cure cliniche ed è rimasta in ospedale per giorni;

dopo aver subito per ore la violenza dei giovani, la ragazza è riuscita a lasciare l'appartamento e a chiedere aiuto, denunciando la violenza sessuale subita; subito sono scattati gli accertamenti con il sequestro dell'appartamento nel quale sono state raccolte dagli inquirenti prove inconfutabili (prova del Dna) dell'avvenuta violenza;

dopo 18 mesi di indagini, durante le quali sono stati chiesti e ottenuti 4 arresti, sta per iniziare il procedimento penale nei confronti dei quattro, ma incredibilmente, i due maggiori responsabili, cioè i ragazzi maggiorenni non saranno processati: infatti, Kasem Placu, albanese di 20 anni, sarebbe stato inspiegabilmente espulso dall'Italia per un reato minore ed è, oggi, introvabile; Robert Scott Gardner, 19 anni, cittadino americano, sarà processato dalla Corte marziale statunitense che sarà allestita nella Base Usaf di Aviano, vista la rinuncia del ministero di Giustizia italiano di esercitare la giurisdizione; è la prima volta che lo Stato italiano, dal 1945 a oggi, non fa valere la giurisdizione per reati comuni, lasciando all'autorità statunitense la possibilità d'esercitare l'azione penale; restano i due minorenni che hanno avuto un ruolo, seppure gravissimo, almeno in parte secondario e che saranno processati dal Tribunale dei Minori —:

sulla base di quali motivazioni il Ministero della Giustizia ha ritenuto di non dover esercitare la propria giurisdizione nei confronti dell'aviere Usaf Robert Scott Gardner che si è reso colpevole di un reato crudele nei confronti di una giovane ragazza che sta tuttora subendo, e probabilmente subirà per tutta la vita, le conseguenze psicologiche della violenza di cui è stata oggetto;

se non si ritenga doveroso che la giustizia italiana si incarichi di giudicare i colpevoli di un reato nei confronti di una